



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura



PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT20B0017 "ANSA E VALLI DEL MINCIO" E DELLA ZPS IT20B0009 "VALLI DEL MINCIO"

progettazione



StudioSilva S.r.l.

sede legale:
via Mazzini 9/2 - 40137 Bologna
Tel. 051 6360417 Fax 051 6360481

coordinamento

Dott. For. Paolo Rigoni



codice lavoro

2009/029

file

regolamento_vallimincio.doc

formato

A4

emissione

Settembre 2010

Regolamento

revisione	oggetto	data	controllato
1		settembre 2010	
2	revisione	febbraio 2011	
3			
4			

SOMMARIO

PARTE PRIMA – FINALITÀ	1
ARTICOLO 1 - FINALITÀ.....	1
PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE	2
ARTICOLO 2 – ACCESSO.....	2
ARTICOLO 3 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI A MOTORE.....	2
ARTICOLO 4 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE.....	2
ARTICOLO 5 – CAMPEGGIO, ATTENDAMENTO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.....	3
ARTICOLO 6 – ABBANDONO DI RIFIUTI.....	3
PARTE TERZA - NAVIGAZIONE	3
ARTICOLO 7 – CARATTERISTICHE GENERALI	3
ARTICOLO 8 – PERCORSI.....	4
ARTICOLO 9 – CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE.....	4
ARTICOLO 10 –UNITÀ DI NAVIGAZIONE OPERANTI.....	5
ARTICOLO 11 –UNITÀ DI NAVIGAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE.....	6
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI NAVIGAZIONE	6
ARTICOLO 13 – ATTRACCHI	7
ARTICOLO 14 – NORME SPECIFICHE PER LE UNITÀ DI NAVIGAZIONE A MOTORE	8
PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	10
ARTICOLO 15 – ESERCIZIO DELLA PESCA	10
ARTICOLO 16 – TUTELA DELLA FAUNA	10
ARTICOLO 17 – TUTELA DELLA FLORA	12
ARTICOLO 18 – TUTELA DEGLI HABITAT	13
PARTE QUINTA: GESTIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI	13
ARTICOLO 20 – GESTIONE DEI CANNETI AD EVOLUZIONE NATURALE	14
ARTICOLO 21 – GESTIONE DEI CANNETI COLTIVATI.....	14
ARTICOLO 22 – GESTIONE DEI CARICETI AD EVOLUZIONE NATURALE	15
ARTICOLO 23 – GESTIONE DEI CARICETI COLTIVATI.....	15
ARTICOLO 24 – CANNETI E CARICETI DEGRADATI DA RECUPERARE	15
PARTE SESTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	16
ARTICOLO 25 – TUTELA DEL SUOLO	16
ARTICOLO 26 – TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	16
ARTICOLO 27 – OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE	17

PARTE SETTIMA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI..	17
ARTICOLO 28 – RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	17
ARTICOLO 29 – INTERVENTI E OPERE DI CARATTERE VIARIO	18
PARTE OTTAVA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE	19
ARTICOLO 30 – SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI.....	19
ARTICOLO 31 – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI RELATIVI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO EXTRAURBANO	19
PARTE NONA – ATTIVITA' ECONOMICHE	20
ARTICOLO 32 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE.....	20
ARTICOLO 33 – ATTIVITÀ DI AGRITURISMO E TURISMO RURALE.....	22
ARTICOLO 34 – PIOPPICOLTURA	22
ARTICOLO 35 – LINEE GUIDA DI GESTIONE FORESTALE	23
PARTE DECIMA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA	24
ARTICOLO 36 - PIANI, INTERVENTI E PROGETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	24
ARTICOLO 37 – REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA.....	25
ARTICOLO 38 - INTERVENTI CONSENTITI	28
PARTE UNDICESIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI	29
ARTICOLO 39 – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	29
ARTICOLO 40 – SANZIONI	29
ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE	30
ALLEGATO II – ITTIOFAUNA PROTETTA	32

PARTE PRIMA – FINALITÀ

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio” e della ZPS IT20B0009 “Valli del Mincio”.

Le prescrizioni tengono conto dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” di cui al Decreto 17 ottobre 2007 e delle dd.gg.rr. nn. 8/7884 del 30 luglio 2008 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008” e n. 8/9275 del 8 aprile 2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/42/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008”.

Relativamente all’area di Riserva naturale “Valli del Mincio” inclusa nei siti Natura 2000 interessati dal presente Regolamento valgono, altresì, i divieti e limiti alle attività antropiche di cui alla d.c.r. n. III/1738 del 11/10/1984 “Riserva naturale “Valli del Mincio” – determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f) dell’art. 12 della l.r. 30 novembre 1986 n. 86”.

2. L’obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
 - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione dei siti Natura 2000;
 - b) l’adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
 - e) la regolamentazione e l’incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
 - f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
 - g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.
3. L’Ente Gestore si prefigge inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) permanenza dell’unità produttiva aziendale ed, in particolare, dell’azienda agricola;
 - b) tutela delle aziende agricole, fabbricati e terreni, in quanto sottounità dello stesso sistema produttivo;
 - c) conservazione di usi del territorio compatibili con la tradizione agricola;

- d) promozione dell'agricoltura sostenibile, in particolare mediante le forme previste dal PSR;
- e) sviluppo e potenziamento della ricettività agrituristica delle aziende agricole.

PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 2 – Accesso

1. L'accesso ai siti Natura 2000 è consentito, fatte salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente Regolamento, in particolare all'art. 3.
2. Sono fatti salvi i diritti dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.
3. Nel caso di accesso a proprietà private è sempre necessaria l'autorizzazione del proprietario.

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno dei siti Natura 2000, al di fuori delle strade, è ammessa per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'articolo 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria.
2. Il sorvolo a bassa quota dei siti natura 2000 è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi e attività espressamente autorizzati dall'Ente Gestore, sentiti i Comuni interessati, previa valutazione di incidenza.

Articolo 4 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti Natura 2000 deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna nei limiti di quanto stabilito dalla normativa in vigore. Sono fatte salve le aree residenziali, produttive e industriali presenti all'interno dei siti.
2. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici ed impianti di illuminazione a LED.
3. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno dei siti Natura 2000, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono

rispettare la normativa sul risparmio energetico e sulla riduzione dell'inquinamento luminoso in vigore in modo da non arrecare disturbo alla fauna.

4. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini ai siti Natura 2000, alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 5 – Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive

1. Nel territorio dei siti Natura 2000 è vietato il libero campeggio con l'esclusione delle aree allo scopo individuate ed autorizzate ai sensi della L.R. 26 maggio 2008 n. 16.
2. Nel territorio dei siti Natura 2000 è vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, salvo quelle espressamente autorizzate dall'Ente Gestore in accordo con le Amministrazioni locali.

Articolo 6 – Abbandono di rifiuti

1. Nel territorio dei siti Natura 2000 è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PARTE TERZA - NAVIGAZIONE

Articolo 7 – Caratteristiche generali

1. La navigazione dovrà avvenire nel rispetto dell'Articolo 36 - Navigazione delle Norme tecniche del Piano Territoriale e Articolo 22 dei Divieti e limiti alle attività antropiche della delibera istitutiva della Riserva "Valli del Mincio", per i territori dei siti Natura 2000 in essa ricompresi. Si precisa che il limite di potenza di 3 c.v. fiscali indicato nell'articolo 36 del PTC per le unità di navigazione da diporto e da pesca corrisponde ad una cilindrata massima di 165 cm³ mentre il limite di 3 cv di potenza effettiva all'elica previsti dalla Delibera Istitutiva della Riserva corrisponde a 2,264 Kw. Resta esclusa da questa normativa la navigazione commerciale merci, turistica professionale, mezzi di soccorso e istituzionali.
2. La navigazione di mezzi a motore per il trasporto merci e quella di motonavi per il trasporto di passeggeri ad uso turistico, la navigazione da diporto e commerciale, sono consentite, senza limiti di potenza dei natanti, nel Lago di Mezzo, e nel Lago Inferiore limitatamente ai corridoi di navigazione individuati con sito apposito simbolo grafico in Tav. 13 e con limite di velocità di cinque nodi.
3. Le norme di cui al precedente comma 2 valgono anche per il Lago Superiore, fino al limite del SIC da dove partono i percorsi di navigazione A e B (cfr. Tavola 13). In questi percorsi la navigazione da diporto dovrà rispettare l'Articolo 36 - Navigazione delle NTA

del PTC del Parco del Mincio, nonché l'Art. 22 dei "Divieti e limiti alle attività antropiche" di cui al Decreto Istitutivo della Riserva.

Articolo 8 – Percorsi

1. La navigazione nei siti Natura 2000 è consentita secondo le modalità seguenti, suddivisa secondo il tipo di attività svolta: diporto, commerciale e per attività professionale.
2. La navigazione, con tutti i mezzi di propulsione, è consentita lungo i percorsi di tipo A di cui alla Tavola 13 del presente Piano di Gestione.
3. Nel caso di unità di navigazione con propulsione elettrica, la navigazione è inoltre consentita lungo i percorsi di tipo B di cui alla Tavola 13 del presente Piano di Gestione. Limitatamente al tratto compreso tra la confluenza in Mincio del Canale Naviglio di Goito e la confluenza in Mincio del Re Mapello dovrà essere mantenuta una velocità non superiore ad 1 nodo.
4. Al di fuori di tali percorsi la navigazione è consentita solo per mezzo di unità di navigazione a remi e con canoe; fanno eccezione attività di studio, monitoraggio, interventi di gestione ordinaria e straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore, acquisito il parere del Comune territorialmente competente, interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose ed escursioni di ecoturismo e di educazione ambientale promosse ed espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.
5. L'Ente Gestore, per motivi di tutela faunistica, sentiti gli esperti di settore, potrà vietare temporaneamente l'accesso ai percorsi di tipo A e di tipo B; in ogni caso dovrà essere prodotto ogni tentativo per garantire la continuità della via navigabile.
6. Allo scopo di non arrecare disturbo alla nidificazione è vietata la navigazione di qualunque tipo nel Naviglio, dal Lago Superiore alla Frazione Soave, nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e luglio.

Articolo 9 – Caratteristiche delle unità di navigazione

1. Nei siti Natura 2000 l'attività di trasporto persone potrà essere esercitata da unità di navigazione con regolare Licenza di navigazione rilasciata dall'Ispettorato di Porto Provinciale, previo parere vincolante dell'Ente Gestore, aventi le caratteristiche e in numero non superiore a quanto indicato nei commi seguenti.
2. Il trasporto di passeggeri potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) n. 20 unità di navigazione contemporaneamente presenti in acqua all'interno dei siti;
 - b) il comandante di bordo delle unità in transito nei percorsi A e B dovrà accertarsi, prima di entrare nel SIC, via radio VHF, che al suo interno non vi siano addensamenti di unità di navigazione a motore superiori a 20 unità. Qualora

- l'addensamento fosse accertato il comandante dell'unità dovrà attendere che un'altra unità di navigazione esca dal SIC;
- c) navi a vela o a remi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda anche se con motore di potenza non superiore a 20 CV possono navigare e non fanno cumulo nel calcolo dell'addensamento.
3. Qualsiasi proposta di incremento del numero delle unità di navigazione contemporaneamente presenti in acqua dovrà essere preceduta da un idoneo studio di impatto. Lo studio dovrà valutare l'impatto arrecato dall'imbarcazione del richiedente sugli habitat e sulle specie di importanza comunitaria o localmente rare, oltre agli impatti cumulativi dell'intero contingente di imbarcazioni contemporaneamente presenti nei siti. Detto studio dovrà in ogni caso prendere in considerazione i seguenti aspetti: emissioni acustiche, moto ondoso, emissioni di sostanze inquinanti in acqua e in atmosfera, impatto visivo.
- Sono ammesse deroghe, per limitati periodi dell'anno, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore.
4. Per quanto concerne la potenza del motore consentita, nella Riserva e nel SIC è vietato navigare per diporto con unità di navigazione fornite di motore di potenza superiore a 3 hp effettivi, fintanto che, con apposito studio di impatto, non vengano definiti nuove velocità e potenze dei motori, compatibili con gli obiettivi di conservazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 10 –Unità di navigazione operanti

1. Le unità di navigazione attualmente operanti devono essere dotate di propulsore che riduca al minimo qualsiasi forma di emissione di fumi e di rumore. Le unità di navigazione dotate di attrezzatura per la diffusione sonora esterna potranno farvi ricorso esclusivamente nei tratti di navigazione a motore e comunque entro limiti sonori conformi con quanto previsto per le aree di Classe I dal D.P.C.M. 14/11/1997; sono ammessi impianti di qualità a diffusione localizzata con voce sussurrata. Sono escluse le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore per la navigazione ed eventuali prescrizioni degli Enti collaudatori, da utilizzarsi comunque solo in caso di effettivo bisogno.
2. Le unità di navigazione da diporto fornite in locazione dovranno avere esclusivamente sistemi di propulsione a emissioni zero comprese quelle sonore (a remi, elettrici, ibridi ecc.).
3. I diportisti in transito dovranno mantenere una distanza minima fra loro di almeno 100 metri e limitare le emissioni sonore a quelle strettamente legate alla sicurezza della navigazione.

4. Si prescrive sin d'ora che il documento di revisione del presente piano preveda per i siti Natura 2000 esclusivamente la navigazione di unità di navigazione che in condizioni di ordinarietà adottino sistemi di propulsione a basse emissioni. Pertanto, nel decennio di validità del presente piano viene fatto obbligo a tutti i proprietari, compresi i residenti, di adeguare le proprie imbarcazioni alla navigazione con i sistemi di propulsione di cui sopra.
5. Possono derogare dalle limitazioni di cui ai punti precedenti: attività di ricerca scientifica e monitoraggio espressamente autorizzate dall'Ente Gestore; interventi urgenti a tutela dell'incolumità di cose o persone; attività finalizzate alla conservazione della natura e alla gestione degli habitat.

Articolo 11 –Unità di navigazione di nuova costruzione

1. Per le unità di navigazione di nuova costruzione la forma della parte fuori acqua deve consentire di effettuare osservazioni naturalistiche senza arrecare disturbo alla fauna.
2. Le unità di navigazione dovranno consentire l'accessibilità alle persone diversamente abili.
3. La forma della carena delle unità di navigazione (coefficiente di finezza), oltre alla forma e al posizionamento delle eliche, dovranno ridurre al minimo la formazione di onda e il movimento dei fondali.
4. Il sistema di propulsione dovrà essere di contenute emissioni inquinanti nell'ambiente, comprese quelle acustiche.
5. Eventuali servizi igienici presenti sul battello dovranno essere dotati di vasche stagne per le acque nere al fine di evitare qualsiasi tipo di scarico in acqua.
6. Le unità di navigazione devono essere prive di qualsiasi attrezzatura per la diffusione sonora esterna, fatta salva quella di servizio, e devono comunque essere attrezzati con impianti di qualità a diffusione localizzata con voce sussurrata.
7. L'eventuale utilizzo di strumentazione difforme, per caratteristiche o funzionalità, da quella descritta nel presente articolo, dovrà essere appositamente ed occasionalmente autorizzata dall'ente gestore. Sono escluse le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore per la navigazione commerciale ed eventuali prescrizioni degli Enti collaudatori, da utilizzarsi comunque solo in caso di effettivo bisogno.

Articolo 12 – Modalità di navigazione

1. Sui percorsi di cui all'art. 8, autorizzati alla navigazione, sono vietati la sosta prolungata e l'ancoraggio sia sul fondo che alla riva.
2. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o di qualunque altra situazione di pericolo per l'unità di navigazione e i passeggeri che dovesse verificarsi durante la navigazione, il comandante potrà decidere di utilizzare per brevi periodi propulsori

diversi da quelli indicati agli artt. 10 e 11, ma comunque in grado di garantire limitate emissioni inquinanti in acqua e ridotte emissioni in aria.

3. Non potrà essere usata alcuna fonte luminosa per illuminare le rive e la vegetazione ai bordi dei percorsi di navigazione; sono fatti salvi i dispositivi luminosi di sicurezza, utilizzati secondo le vigenti disposizioni. In caso di assoluta necessità il comandante potrà decidere di utilizzare per brevi periodi fonti luminose diverse.
4. Nel corso della navigazione dovranno essere evitati rumori molesti e comportamenti lesivi dell'integrità degli habitat e delle specie. In particolare viene fatto divieto di catturare animali, danneggiare nidi, raccogliere o distruggere la vegetazione e gettare rifiuti in acqua.
5. Eventuali diffusori sonori dovranno essere utilizzati al volume minimo necessario per la comunicazione ai passeggeri. Gli stessi dovranno essere sostituiti, nel decennio di validità del presente piano, da diffusori direzionali interni opportunamente distribuiti in tutta l'imbarcazione, se non già presenti.

Articolo 13 – Attracchi

1. Non è consentito l'attracco fisso e il ricovero di unità di navigazione di qualsiasi tipo o dimensione se non in luoghi autorizzati dall'ente gestore in accordo con il Comune interessato, appositamente regolamentati.
2. L'assegnazione dei posti per il ricovero di unità di navigazione presso gli attracchi appositamente designati allo scopo dovrà avvenire, sino a esaurimento posti, secondo i seguenti criteri:
 - priorità di assegnazione ai residenti nei comune di Mantova, Rodigo, Curtatone e Porto Mantovano, ai proprietari dei terreni interni ai siti Natura 2000 e agli operatori commerciali autorizzati;
 - conformità dei natanti a standard di ridotto impatto ambientale e visivo.
3. L'attracco delle unità di navigazione è consentito solo nei luoghi autorizzati, identificati nella Tavola 10.
4. Eventuali nuovi attracchi saranno concordati con l'Ente Gestore e saranno realizzati con strutture in materiale tradizionale in sintonia con l'ambiente circostante e comunque concordate e approvate dall'Ente Gestore stesso.

Gli attracchi delle Grazie e del Centro Parco di Rivalta dovranno essere attrezzati con centraline di ricarica per le imbarcazioni elettriche eventualmente alimentate con pannelli fotovoltaici o altre fonti rinnovabili. L'Ente Gestore, compatibilmente con le risorse disponibili, incentiverà l'installazione di centraline di ricarica presso gli attracchi fissi di proprietà privata, nonché l'installazione, presso gli attracchi delle Grazie e del Centro Parco di Rivalta di centraline di ricarica per le imbarcazioni elettriche eventualmente alimentate con tecnologie da produzione di fonti rinnovabili.

L'attracco fisso presso il Centro Parco di Rivalta dovrà essere, compatibilmente con le risorse disponibili, oggetto di un recupero funzionale, con particolare riferimento al ricovero dei battelli, e di un'apposita regolamentazione volta a consentirne l'uso nel rispetto degli elementi naturali e paesaggistici e della fruizione didattico-ricreativa dei siti Natura 2000.

5. Non è consentita la costruzione di strutture coperte galleggianti o fisse in acqua per la sosta delle unità di navigazione se non preventivamente concordate con l'Ente Gestore, relativamente alla tipologia e ai materiali costruttivi, solo nei luoghi dallo stesso autorizzati, nel rispetto della vegetazione di sponda.
6. Nuove strutture per il ricovero delle unità di navigazione potranno invece essere realizzate dai proprietari dei terreni, prospicienti al corso del fiume Mincio o ad esso direttamente connesso attraverso il reticolo idrografico secondario. Il progetto dell'infrastruttura dovrà in ogni caso essere assoggettato a parere vincolante da parte dell'Ente Gestore e alla presentazione di opportuno studio di incidenza, con particolare attenzione al rispetto della vegetazione di sponda, della componente faunistica ed all'inserimento paesaggistico.

Articolo 14 – Norme specifiche per le unità di navigazione a motore

1. Le operazioni di rifornimento dei carburanti per le unità di navigazione a motore devono essere svolte in condizioni tali da evitare qualsiasi sversamento di liquido in acqua. In particolare durante l'operazione di rifornimento da autocisterna, deve essere assicurato un presidio ininterrotto da parte di due operatori di cui uno, a terra, in grado di azionare tempestivamente il dispositivo di chiusura a monte e l'altro, a bordo dell'unità di navigazione, in grado di azionare la valvola terminale di blocco. Qualora l'unità di navigazione abbia un adeguato bocchettone di rifornimento in forma fissa, sul serbatoio dovrà essere installato un sistema con valvola di blocco in caso di "troppo pieno". Durante l'operazione di rifornimento da autocisterna sia sull'unità di navigazione che a terra dovrà essere messo a disposizione del personale, materiale di pronto intervento da utilizzare in caso di perdite di prodotto. Qualora il rifornimento avvenisse con l'utilizzo di taniche o contenitori mobili, queste dovranno essere conformi alle normative sul trasporto in taniche di prodotti petroliferi e/o infiammabili e dovranno inoltre essere adottate le necessarie precauzioni al fine di assicurare una movimentazione in sicurezza. Qualora venisse effettuato un rifornimento da piattaforma galleggiante (darsena) o da altra unità di navigazione, dovrà essere utilizzata una manichetta dotata di chiusura terminale automatica, il serbatoio del carburante dovrà essere munito di sistema "troppo pieno" e tali operazioni dovranno prevedere il costante presidio degli operatori.

2. Le operazioni di cambio olio devono essere effettuate preferibilmente presso la sede operativa della società armatrice; gli oli esausti ottenuti, stoccati correttamente a bordo, dovranno essere evacuati il prima possibile dal natante per limitare il potenziale rischio di sversamenti. Nel corso delle operazioni di cambio olio devono essere utilizzate appropriate attrezzature per prevenire qualsiasi perdita di prodotto nei locali di sentina. I contenitori utilizzati per la raccolta degli oli usati dovranno essere dotati di chiusura e dovrà essere disponibile materiale di pronto intervento da utilizzarsi in caso di sversamenti.
3. Qualora l'unità di navigazione sia dotata di vasche di stoccaggio, le stesse dovranno essere adeguatamente gestite per mantenerle in condizioni di perfetta efficienza. La asportazione dei liquidi oleosi dalla sentina deve essere condotta attraverso il loro completo recupero e collocazione sull'unità di navigazione in contenitori a tenuta, facilmente movimentabili e dotati di sistema di chiusura. L'evacuazione dei liquidi dall'unità di navigazione dovrà essere attuata nel più breve tempo possibile in occasione del primo attracco a terra nel cantiere operativo aziendale.
4. Ogni unità di navigazione dovrà essere dotata di alcuni idonei contenitori con chiusura e facilmente asportabili per la raccolta per tipologia dei rifiuti solidi. L'evacuazione dei rifiuti solidi dal natante dovrà essere attuata nel più breve tempo possibile in occasione del primo attracco a terra nel cantiere operativo aziendale. In relazione alla quantità di reflui di origine domestica prodotti, l'unità di navigazione dovrà essere eventualmente dotata di una vasca di raccolta o sistemi di trattamento.
5. Nei punti di attracco delle sedi aziendali delle attività dedite alla navigazione, ogni contenitore fuori terra di oli esausti, o liquidi contaminati da idrocarburi (es. liquidi di sentina), dovrà essere collocato in luogo coperto o dotato di idonea copertura di protezione dalle precipitazioni meteoriche e dovrà essere installato all'interno di una vasca di contenimento di adeguata capacità in grado di raccogliere eventuali fuoriuscite. Nelle immediate vicinanze del punto di attracco, in zone facilmente accessibili, dovranno essere collocati i contenitori per lo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei rifiuti solidi derivanti dalle attività di navigazione (contenitori per batterie, filtri olio oleoassorbenti ecc.). I sistemi di stoccaggio degli oli usati, quelli per i liquidi contaminati da idrocarburi e quelli per i diversi altri rifiuti solidi, dovranno essere dotati di sistemi che ne consentano la rapida sportazione in caso di pericolo di esondazione fluviale. Ogni sede operativa aziendale dovrà avere disponibilità di materiali che consentano un primo pronto intervento per eventuali bonifiche ambientali.

PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 15 – Esercizio della pesca

1. È sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.
2. La pesca professionale è sempre vietata all'interno del SIC.
3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica:
 - nel SIC, ad eccezione dei tratti di riva indicati nella Tavola 13 ed in quelli prospicienti le acque comprese in proprietà private e non collegate ad acque pubbliche, l'esercizio della pesca da terra è sempre vietato;
 - nel SIC è consentita la pesca da natante sui percorsi A e B autorizzati alla navigazione;
 - è vietata la pasturazione;
 - nel caso di tutte le specie ittiche alloctone, a seguito di specifico provvedimento dell'ente gestore, è vietata la reintroduzione dopo l'eventuale cattura; non esistono limiti di peso alle catture giornaliere; è vietato abbandonare il pesce catturato nei pressi delle sponde, dei percorsi carrabili, ciclabili o pedonali;
 - è vietata l'individuazione di campi di gara, fatti salvi quelli individuati dal Piano Ittico Provinciale lungo tutte le sponde del Lago di Mezzo e del Lago Inferiore.
4. Sono vietati i ripopolamenti di ciprinidi; nel caso di ripopolamenti di altre specie andrà comunque utilizzato materiale autoctono certificato geneticamente.
5. È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicazione di specie alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'Ente Gestore e condotte sotto la supervisione di un ittiologo di provata esperienza.
6. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i nonché alla normativa di settore vigente.

Articolo 16 – Tutela della fauna

1. Nel territorio dei siti Natura 2000 non è consentito:
 - a) disturbare, danneggiare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi o le loro tane, danneggiare o distruggere il loro habitat; sono fatti salvi le normali attività agricole e gli interventi finalizzati al monitoraggio, al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone animali, così come definite dall'art. 3 della L.R. 10/08, al ripristino degli equilibri ecologici, anche su specie autoctone ove suffragati da

- specifici studi, o alla ricerca scientifica, condotti direttamente dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzati;
- b) il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario;
 - c) l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone, fatti salvi gli interventi connessi con le attività zootecniche;
 - d) la distruzione dei formicai.
2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
 3. Nei siti Natura 2000, ad esclusione delle zone residenziali, produttive e industriali, le recinzioni devono essere realizzate con modalità che si inseriscano nel contesto ambientale nel quale vengono realizzate, previa autorizzazione dell'Ente Gestore e acquisito il parere del Comune territorialmente competente.
 4. Nei siti Natura 2000 la divisione di fondi può avvenire mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. La rete dovrà garantire il passaggio della fauna selvatica con un'adeguata altezza da terra.
 5. Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, ad eccezione dei canneti e cariceti coltivati, dei boschi e delle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.
 6. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.
 7. L'Ente Gestore promuove:
 - l'incremento di specie da frutto selvatiche;
 - la conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo;
 - la conservazione delle specie autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone.

Articolo 17 – Tutela della flora

1. Nel territorio dei siti Natura 2000 non è consentito raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea. Sono fatti salvi le tradizionali attività di raccolta e contenimento delle erbe palustri, del fior di loto e della castagna d'acqua, gli interventi previsti dal Piano di Gestione, quelli finalizzati al monitoraggio, al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone vegetali, così come definite dall'art. 3 della L.R. n. 10 del 31 marzo 2008, i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i disposti della normativa vigente, oltre a quelli finalizzati alla ricerca scientifica eseguiti direttamente dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzati.
2. Le specie vegetali protette presenti nei siti Natura 2000 sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
3. Le "Piante Monumentali", che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.
4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio dei siti Natura 2000 specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
5. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio dei siti Natura 2000, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.
7. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 4 e 5 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini storici privati o pubblici, da utilizzare esclusivamente nelle zone agricole, residenziali, produttive ed industriali, previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore limitatamente agli imboschimenti dei terreni agricoli.
8. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.

9. La raccolta di funghi nei siti Natura 2000 è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 18 – Tutela degli habitat

1. All'interno dei siti Natura 2000 non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario; sono fatti salvi gli interventi connessi al successivo punto b);
 - b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, nonché per azioni di controllo della vegetazione;
 - c) utilizzare il pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
 - d) il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto.
2. Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i disposti della normativa vigente. Tali interventi dovranno essere effettuati unicamente dal 1° agosto al 28 febbraio.
3. Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali.

PARTE QUINTA: GESTIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI

Articolo 19 – Gestione dei molinieti

1. Nei molinieti è consentito un unico sfalcio annuale, da compiere a rotazione su 2/3 della superficie, rilasciando il restante terzo non sfalcio.
2. Lo sfalcio deve essere compiuto nel periodo 1 novembre - 28 febbraio di ogni anno.
3. Qualsiasi operazione colturale è interdetta nel periodo 1 marzo - 10 di agosto di ogni anno.
4. È vietata la conversione dei molinieti presenti alla data di adozione del piano e censiti nella Tavola 5 ad altro tipo di destinazione d'uso.

Articolo 20 – Gestione dei canneti ad evoluzione naturale

1. Nei canneti a evoluzione naturale, lo sfalcio è consentito con rotazione minima quadriennale, asportando la biomassa su 1/4 della superficie ogni anno.
2. Nel caso in cui venga effettuato il taglio, almeno il 15% dell'intero canneto deve essere sfalcato sulle fasce perimetrali, mentre sulla parte restante è consentito ricorrere al pirodiserbo.
3. Il materiale prodotto con il taglio può essere asportato o destinato alla bruciatura in campo. In questo caso, il materiale da bruciare dovrà essere accatastato in cumuli di dimensioni limitate, posti verso l'interno dell'appezzamento.
4. La bruciatura è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - protezione di alberi e arbusti, mediante sfalcio della canna per un raggio di almeno 5 m attorno alle piante;
 - realizzazione di una fascia tagliafuoco perimetrale di almeno 10 m sui lati in cui sussiste il rischio di propagazione del fuoco;
 - alternare a mosaico le aree da bruciare e quelle da rilasciare.
5. Lo sfalcio dovrà essere effettuato nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 28 febbraio, termine entro il quale devono essere concluse anche le operazioni di bruciatura.
6. È vietato qualsiasi intervento in corrispondenza delle garzaie di Airone rosso, che verranno lasciate all'evoluzione naturale fintanto che la specie continuerà a insediarsi, fatti salvi interventi di comprovata necessità volti esclusivamente al mantenimento della specie.
7. E' vietata la trasformazione di canneti "a evoluzione naturale" in "coltivati".
8. L'inizio dell'attività di pirodiserbo deve essere comunicato per iscritto all'Ente Gestore.

Articolo 21 – Gestione dei canneti coltivati

1. Nei canneti coltivati è consentito il taglio e l'asportazione della canna su tutta la superficie, con la possibilità di bruciare le stoppie.
2. La bruciatura è consentita esclusivamente per le stoppie: nelle aree marginali in cui non sia possibile la raccolta meccanica si dovrà procedere con la raccolta manuale.
3. Anche per i canneti coltivati è obbligatoria la protezione di alberi e arbusti, mediante sfalcio della canna per un raggio di almeno 5 m attorno alle piante.
4. Le operazioni colturali, inclusa la bruciatura delle stoppie, devono essere effettuate nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 31 marzo.
5. E' vietato ricorrere a concimazioni organiche o chimiche e all'uso di fitofarmaci.
6. Una superficie coltivata di estensione pari a quella presente alla data di adozione del piano potrà essere ripristinata anche in caso di cessazione dell'attività sulle superfici attualmente utilizzate, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.

7. L'inizio dell'attività di pirodiserbo deve essere comunicato per iscritto all'Ente Gestore.

Articolo 22 – Gestione dei cariceti ad evoluzione naturale

1. Nei cariceti a evoluzione naturale è consentito un unico sfalcio annuale che deve interessare ogni anno i 2/3 della superficie, rilasciando la copertura nel restante 1/3 della superficie, con rotazione dei turni di sfalcio.
2. Lo sfalcio deve essere compiuto nel periodo compreso fra il 1 novembre e il 28 febbraio.
3. Tutto il materiale sfalcato deve essere allontanato dall'area di intervento.
4. Non è consentita la bruciatura delle stoppie.
5. E' vietata la trasformazione di cariceti "a evoluzione naturale" in "coltivati".
6. E' vietato ricorrere a concimazioni organiche o chimiche e all'uso di fitofarmaci.
7. Non devono essere effettuati interventi di pulizia dei canali, che insistono nelle aree in questione, tali da compromettere la presenza di un adeguato grado di umidità del terreno; l'eventuale pulizia dei canali dovrà essere subordinata a specifica autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.

Articolo 23 – Gestione dei cariceti coltivati

1. Nei cariceti coltivati è consentito un unico sfalcio annuale su tutta la superficie.
2. Lo sfalcio deve essere compiuto nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 agosto di ogni anno.
3. La bruciatura delle stoppie è consentita nel periodo 1 novembre - 31 marzo di ogni anno.
4. Nei cariceti coltivati deve essere mantenuto un adeguato grado di idromorfia, garantendo la periodica sommersione dei terreni.
5. E' vietato ricorrere a concimazioni organiche o chimiche e all'uso di fitofarmaci, salvo quanto precisato nelle Disposizioni Attuative della Misura F del PSR.
6. Una superficie coltivata di estensione pari a quella presente alla data di adozione del piano potrà essere ripristinata anche in caso di cessazione dell'attività sulle superfici attualmente utilizzate, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.

Articolo 24 – Canneti e cariceti degradati da recuperare

1. Nei canneti e nei cariceti degradati da recuperare, è consentito intervenire con un unico sfalcio annuale su tutta la superficie.
2. Lo sfalcio deve essere compiuto nel periodo 1 novembre - 28 febbraio di ogni anno.
3. Tutto il materiale sfalcato deve essere allontanato dall'area di intervento.
4. Nei cariceti devono essere effettuati interventi di pulizia dei canali tali permettere la presenza di un adeguato grado di umidità del terreno.

5. Nei canneti deve essere effettuata la manutenzione ordinaria della rete idrica, al fine di garantire la circolazione delle acque e consentire l'accesso per la raccolta della canna.
6. E' vietato ricorrere a concimazioni organiche o chimiche e all'uso di fitofarmaci.

PARTE SESTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 25 – Tutela del suolo

1. All'interno dei siti Natura 2000 è vietato coltivare cave o torbiere ed estrarre inerti.
2. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi all'interno dei siti Natura 2000 devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.
3. All'interno dei siti Natura 2000 non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.
4. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali dei siti Natura 2000 fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali.
5. Lo spandimento sulle superfici agricole e naturali dei siti Natura 2000 di fanghi provenienti dagli interventi di manutenzione dei canali e rimozione dei sedimenti è consentito esclusivamente nelle attività di manutenzione ordinaria; Nelle attività di manutenzione straordinaria è invece consentito previo svolgimento di una valutazione di incidenza.

Articolo 26 – Tutela delle risorse idriche

1. Nei siti Natura 2000 è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione ed espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
2. Nei siti Natura 2000 è vietato effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide.
3. La bonifica idraulica è sempre vietata in aree interessate da habitat di interesse comunitario.
4. E' vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale propria dei siti, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'Ente Gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.

5. E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo.
6. L'Ente gestore promuove:
 - la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
 - la realizzazione di sistemi di fitodepurazione;
 - la creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
 - la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole.

Articolo 27 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado dei siti Natura 2000 e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

PARTE SETTIMA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 28 – Reti ed impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno dei siti Natura 2000 dovranno preferibilmente essere interrate, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2.
2. Non è consentito collocare costruzioni di qualsiasi genere ed esemplari arborei e/o arbustivi ad una distanza inferiore a m 3,00 dalle condotte irrigue.
3. Gli impianti a rete, sia interrati, sia aerei, da realizzarsi all'interno dei siti Natura 2000 dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agro-silvicola che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili,

sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.

4. Qualora i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete (energia, acqua ecc.).
5. La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".
Sono fatti salvi gli interventi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
 - a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;
 - b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto.
7. All'interno del territorio dei siti Natura 2000 sono di massima esclusi nuovi insediamenti di industrie insalubri di prima e seconda classe.

Articolo 29 – Interventi e opere di carattere viario

1. All'interno dei siti Natura 2000 non è consentito impermeabilizzare la viabilità agro-silvo-pastorale. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata. Dalle disposizioni del presente comma sono escluse tutte le strade diversamente classificate.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dei siti Natura 2000, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

PARTE OTTAVA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE

Articolo 30 – Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario dei siti Natura 2000 ad alta valenza ecologica, quali terrazzi, orli e scarpate morfologici, dossi, avvallamenti, paleoalvei, siepi, filari alberati, boschi e fasce boscate ed altri elementi costitutivi del paesaggio di cui all'allegato B "Schede degli elementi costitutivi del paesaggio" della d.g.r. n. 8/2121 del 15/03/2006. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare limitati interventi necessari per garantire il transito dei mezzi d'opera.
2. L'Ente Gestore promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente Gestore e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali.

Articolo 31 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano

1. Tutti gli interventi edificatori devono conformarsi alle vigenti disposizioni in materia urbanistica sia locale, sia provinciale, sia regionale e nel rispetto delle normative sulla tutela del paesaggio, nonché sulla valutazione dell'eventuale incidenza che queste opere possono avere su habitat di interesse europeo.
2. Le serre non possono essere modificate nel loro uso.
3. Tutte le strutture temporanee di supporto all'attività agricola necessarie per sopperire a necessità urgenti e non prolungate nel tempo (ricovero temporaneo, magazzino, ricovero attrezzi, serra per la salvaguardia di una particolare coltura), intese come strutture leggere non ancorate al terreno, prive di fondamenta (plinti, ancoraggi con cavi, pesi interrati ecc.), facilmente smontabili, che rimangano sul posto per non più di 6 (sei) mesi, possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'Ente Gestore, da parte del conduttore del fondo, che indichi la durata nel tempo, la localizzazione ed una breve descrizione del materiale usato.

Le predette strutture, che potranno rimanere sul posto ulteriori 6 (sei) mesi previa comunicazione scritta all'Ente gestore che motivi la necessità di mantenerli, dovranno essere realizzate con materiali consoni con l'ambiente circostante nel quale si

inseriranno, di tipo ligneo o metallico con copertura di materiale e colore che si inserisca nel modo migliore nel paesaggio circostante.

Lo spazio occupato non dovrà superare i 30 m² ed una altezza superiore a m 3,00 nel punto più alto.

Ogni centro aziendale non potrà avere contemporaneamente più di 2 (due) strutture temporanee in essere.

La loro ubicazione dovrà avvenire nei pressi di manufatti esistenti o del centro aziendale.

PARTE NONA – ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 32 – Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e della dgr 4196/07 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e s.m.i.
2. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.
4. L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale.
5. Nelle aree agricole il cambio di destinazione colturale dovrà assicurare la permanenza di elementi del paesaggio che caratterizzano il sito sia dal punto di vista percettivo, sia come habitat di specie.
6. È vietata la conversione dei prati stabili permanenti, così come individuati nella Tavola n. 4 "Carta della vegetazione" del presente Piano di Gestione, in altre forme agricole di uso del suolo. Sono comunque ammessi, sulle superfici non individuate come habitat di interesse comunitario, gli interventi di rigenerazione del coticco erboso e l'esercizio di altre colture per un periodo non superiore a due anni, prima della risemina del prato stabile.
7. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
8. Gli interventi finalizzati al rinnovo della pratica agricola e al miglioramento fondiario, che incidono sull'assetto dei percorsi poderali ed interpoderali, devono rispettare il criterio organizzativo della trama poderale in modo tale da salvaguardare la leggibilità dei singoli segni che la compongono, dei rapporti dimensionali e dei materiali, secondo i seguenti indirizzi:

- a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiari non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale;
 - b) in particolare i percorsi poderali devono essere tracciati come sottomultipli della maglia preesistente e devono rispettare gli andamenti prevalenti; gli eventuali elementi di naturalità devono essere localizzati ai margini degli appoderamenti in forma di siepi e filari alberati. Nella realizzazione dei percorsi si dovrà evitare la realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili;
 - c) gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.
9. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i., è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i.. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
 - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da

effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

10. Nelle aree agricole non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.

Articolo 33 – Attività di agriturismo e turismo rurale

1. L'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008.
2. L'attività agrituristica e il turismo rurale devono risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al presente Regolamento e i progetti di organizzazione e di intervento per lo sviluppo delle attività connesse devono essere valutati e autorizzati dall'Ente Gestore.

Articolo 34 – Pioppicoltura

1. Nei siti Natura 2000, nelle aree del demanio idrico fluviale e nelle pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della D.G.R. 30 luglio 2008, n. 8/7884 e s.m.i., l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".
2. Nelle aree di cui al comma precedente, l'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
3. Nelle aree di cui al comma 3, all'Ente Gestore deve essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie, pari ad almeno il 15% della superficie complessiva, viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base di ortofoto o di CTR, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:
 - 1) i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali";
 - 2) i nuovi impianti boschivi:
 - i. nuclei boscati;
 - ii. fasce boscate riparie;
 - iii. corridoi boscati periferici;individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
4. I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente comma – che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della L.R. 31/2008 e s.m.i. ed essere realizzati

con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del R.R. 5/2007 e s.m.i. – dovranno essere effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

5. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
6. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
7. A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti in area demaniale possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 2 della L.R. 31/2008 e s.m.i..
8. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
9. Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l'approvazione della D.G.R. 30 luglio 2008, n. 8/7884 e s.m.i., alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.
10. È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo della nidificazione.
11. L'Ente Gestore promuove la conversione dei terreni a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene.
12. L'Ente gestore promuove l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

Articolo 35 – Linee guida di Gestione Forestale

1. Nel presente articolo vengono fornite linee guida rivolte in particolare agli enti forestali che devono predisporre e approvare piani di indirizzo forestale o piani di assestamento forestale, i quali devono recepire le seguenti raccomandazioni, proponendo alla Giunta regionale di concedere deroghe alle "norme Forestali Regionali" ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008.
2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali

applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

3. E' opportuno che i piani forestali limitino le attività selvicolturali nel periodo dal 1° aprile al 14 ottobre ai soli interventi indispensabili.
4. E' opportuno che i piani forestali vietino la combustione all'aperto dei residui di lavorazione.
5. Nei boschi soggetti ad utilizzazione è opportuno che i piani forestali prevedano di:
 - mantenere un elevato numero di alberi da destinare ad invecchiamento a tempo indefinito fino a 10 esemplari per ettaro di bosco;
 - lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria;
 - rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
6. E' necessario che i piani forestali prevedano forme di tutela delle specie sporadiche, favorendo la reintroduzione delle specie scomparse localmente.
7. E' necessario che i piani forestali prevedano il divieto di imboscamento delle radure e degli interclusi di piccole dimensioni, fino a 10.000 m², per le fustaie, e a 5.000 m², per i cedui semplici o composti.
8. E' opportuno che le aree boscate siano considerate dal PIF come "boschi non trasformabili" o "boschi soggetti a sole trasformazioni di tipo speciale".

PARTE DECIMA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 36 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni ai siti Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di essi, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - a) alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
 - b) alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di

conservazione dei siti Natura 2000 contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 37 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, fatte salve le Azioni IA2 "Interventi sulla Fossa Gianesi", IA3 "Manutenzione dei canali", IA36 "Realizzazione di percorsi pedonali", IA37 "Completamento del percorso sulla riva sinistra del Lago di Mezzo – Parco perturbano dei Laghi di Mantova", IA38 "Completamento del sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio tratto Angeli-Grazie", IA39 "Realizzazione di aree di sosta attrezzate", IA40 "Progetto di restauro e recupero funzionale del vecchio loghino di "Corte Mincio" – canoa point, bici point, ristoro e sale polivalenti", IA42 "Restauro e recupero funzionale edificio da adibire a punto informativo turistico, sala espositiva e sistemazione area per accoglienza polifunzionale", IA43 "Progetto di recupero di un immobile con destinazione polifunzionale in Loc. Grazie di Curtatone, Casa del Pellegrino", IA45 "Progetto 5 Chiavi" che dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza e l'azione IA41 "Realizzazione pontile per attracco piccole imbarcazioni e canoe presso il Centro Parco di Rivalta" che dovrà essere sottoposta a valutazione di incidenza.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei siti, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, interni al perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie:
 - a) Interventi edilizi
 1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che

- comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m³, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
 3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino i siti;
 4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
 5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
 5. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
 7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat.
- b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
 2. manutenzione straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
 3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria;
 4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
 5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;

2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
 3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
 4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
 5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
 7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.
- d) Altri interventi
1. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
 2. interventi di manutenzione straordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
 3. concessione relativa a piccola derivazione di acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da reperire mediante la costruzione di pozzi;
 4. concessione relativa a piccola derivazione di acqua superficiale;
 5. scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo;
 6. interventi di manutenzione straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;
 7. interventi di manutenzione straordinaria ad approdi nautici esistenti;
 8. realizzazione di attività folkloristiche e spettacoli pirotecnici;
 9. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica.
 10. piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati oltre 1 Km dal perimetro dei siti.
6. Sono inoltre sottoposti a procedura semplificata di valutazione d'incidenza i piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati oltre 1 Km dal perimetro dei siti.
7. L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza,

richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sui siti.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

8. Il proponente di intervento ricadente nell'ambito delle tipologie esemplificative di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione d'incidenza, compilando l'apposito modello ed attivando la procedura semplificata con una delle due seguenti modalità:
 - a) autovalutazione di assenza di incidenza significativa, allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento;
 - b) valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale, allegando copia del progetto che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso e sull'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.

Entro 30 giorni dalla ricezione l'Ente Gestore può respingere la richiesta di esclusione ovvero riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza.

9. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Articolo 38 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:
 - a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
 - b) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Lombardia;
 - c) gli interventi di cui all'art. 37 comma 5 lettere a) e b), purché realizzati nelle zone residenziali, produttive e industriali.

PARTE UNDICESIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 39 – Attività di sorveglianza

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio dei siti Natura 2000 avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
2. Alla sorveglianza dei siti concorrono il CFS, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, le Guardie Ecologiche del Servizio di Vigilanza dell'Ente Gestore dei Siti, di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9, le Guardie Zoofile Volontarie e le altre forze di Polizia e di pubblica sicurezza e ogni altra organizzazione che ai sensi di legge possa avere competenze di vigilanza e di tutela del territorio, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 40 – Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,82 ad Euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat dei siti Natura 2000.

ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE

Thelypteris palustris Schott
Salvinia natans (L.) All.
Persicaria amphibia (L.) Delarbre
Rumex hydrolapathum Huds.
Nymphaea alba L.
Nuphar lutea (L.) S. et S.
Ceratophyllum demersum L.
Caltha palustris L.
Clematis viticella L.
Ranunculus lingua L.
Ranunculus sceleratus L.
Ranunculus trichophyllus Chaix
Hypericum tetrapterum Fries
Rorippa amphibia (L.) Bess.
Reseda lutea L.
Lotus tenuis W. et K.
Euphorbia palustris L.
Hibiscus palustris L.
Trapa natans L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Oenanthe aquatica (L.) Poiret
Peucedanum palustre (L.) Moench
Hottonia palustris L.
Gentiana pneumonanthe L.
Nymphoides peltata (Gmel.) Kuntze
Galium palustre L.
Scutellaria galericulata L.
Gratiola officinalis L.
Pedicularis palustris L.
Utricularia vulgaris L.
Utricularia australis R. Br.
Bidens cernua L.
Senecio paludosus L.
Sonchus palustris L.
Sagittaria sagittifolia L.
Butomus umbellatus L.
Hydrocharis morsus-ranae L.

Stratiotes aloides L.
Vallisneria spiralis L.
Triglochin palustre L.
Potamogeton nodosus Poiret
Allium angulosum L.
Allium suaveolens Jacq.
Leucojum aestivum L.
Iris pseudacorus L.
Spirodela polyrrhiza (L.) Schl.
Sparganium erectum L.
Typha latifolia L.
Typha angustifolia L.
Typha laxmannii Lepechin
Carex riparia Curtis
Cladium mariscus (L.) Polh.
Eleocharis palustris (L.) R. et S.
Eriophorum latifolium Hoppe
Rynchospora alba (L.) Vahl
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Epipactis palustris (Mill.) Crantz
Orchis incarnata L.
Orchis maculata L.
Spiranthes aestivalis (Lam.) L.C. Rich.

ALLEGATO II – ITTIOFAUNA PROTETTA

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo
<i>Cobitis taenia</i>	Cobite comune
<i>Rutilus pigus</i>	Pigo
<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta
<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca